

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E
BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

Capitolato Speciale

Art. 1 – Soggetto Appaltante

Acea Pinerolese Industriale S.p.A., con sede in Pinerolo (To), Via Vigone n. 42, c.a.p. 10064; tel (+ 39) 0121.2361, fax 0121 – 76665, C.F. 05059960012, indirizzo e-mail: info@aceapinerolese.it, sito internet www.aceapinerolese.it

Art. 2 – Oggetto del contratto

Oggetto del contratto è lo svolgimento del servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo a favore di Acea Pinerolese Industriale SpA e delle aziende da essa partecipate e/o controllate (di seguito denominata anche "Acea" o "Società").

L'espletamento dell'incarico sarà a titolo **non oneroso** per Acea e con rischi ed oneri di attuazione a totale carico del broker, il quale non potrà impegnare in alcun modo la Società Acea se non preventivamente autorizzato.

L'opera del broker verrà remunerata, secondo consuetudine di mercato, dalle Compagnie con le quali verranno stipulate le polizze.

Art. 3 - Prestazioni oggetto dell'incarico

Il servizio dovrà essere eseguito con la massima diligenza, professionalità indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale.

Il broker si impegna a fornire alla società supporto completo in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni e servizi, indicate in via principale e non esaustiva:

- a. identificazione, analisi e valutazione dei rischi delle polizze assicurative esistenti al fine di ottimizzare le coperture assicurative e di limitare i costi a carico dell'Amministratore centrale, comprendendo la gestione dei sinistri denunciati precedentemente all'assunzione dell'incarico;
- b. supporto informativo e conoscitivo sull'andamento dei mercati assicurativi con particolare riferimento all'analisi di prodotti specificamente rivolti alle esigenze assicurative di Acea.
- c. Assistenza nelle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi e negli ambienti di lavoro.
- d. Supporto e assistenza nell'analisi del contenzioso derivante dall'esecuzione dei precedenti contratti assicurativi stipulati dalla Società .
- e. Elaborazione di un organico programma assicurativo da tenersi costantemente aggiornato affinché conservi nel tempo la sua funzione sotto il profilo tecnico e sotto il profilo dei costi/benefici.
- f. Elaborazione di un rapporto annuale che evidenzi programma assicurativo, interventi effettuati e indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine anche in relazione allo stato dei sinistri, da predisporre entro il 30 novembre di ogni anno.
- g. Collaborazione con Acea per la redazione di bozze del bando, del Capitolato tecnico e/o di ogni altra documentazione richiesta per l'affidamento dei servizi assicurativi almeno 5 mesi prima dello scadere della copertura assicurativa.
- h. Assistenza nel corso dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi

- assicurativi, nonché nel calcolo della spesa in rapporto alle nuove garanzie e valori assicurati.
- i. Gestione delle polizze in essere nonché controllo dei relativi adempimenti contrattuali (aggiornamento normativa, segnalazione preventiva delle scadenze, comunicazione dati, variazione rischi, incontri periodici con la Compagnia assicuratrice, certificazioni e relazioni sui sinistri oggetto di denuncia e sullo stato delle pratiche di risarcimento, ecc).
 - j. Trattazione complessiva delle pratiche relative ai sinistri attivi e passivi che dovessero verificarsi, anche quando detti sinistri, pur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di sottoscrizione del presente contratto, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicuratrici delle somme spettanti, nonché i report periodici sull'andamento dei sinistri, assistenza tecnica e, se necessaria, legale.
 - k. Assistenza nella gestione e controllo degli adempimenti contrattuali (aggiornamento della normativa, comunicazione dati regolazione, variazione dei rischi, adeguamento dei valori, variazioni contrattuali ecc.).
 - l. Assistenza e collaborazione all'esecuzione dei contratti stipulati da Acea, nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, compresa la segnalazione delle prescrizioni e conseguente interruzione entro i termini di legge, segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi dovuti, nella resa di pareri, nonché nell'analisi dei rischi non risarciti dalle Compagnie di assicurazione negli ultimi due anni, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge.
 - m. Gestione dei contratti assicurativi con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti da ACEA, comunicazione degli elementi necessari per la fornitura dei dati di regolazione, adeguamento dei valori assicurativi, variazioni contrattuali, controllo sull'emissione delle polizze, delle appendici ed ogni altra attività amministrativa e contabile connessa.
 - n. Riepiloghi trimestrali dello stato dei sinistri sino alla loro definitiva conclusione (distinti a seconda che siano liquidati, a riserva, in corso di liquidazione, respinti).
 - o. Rendicontazione periodica sul pagamento dei premi all'Assicuratore.
 - p. Supporto formativo (anche con la resa di pareri in forma scritta) del personale della società Acea Pinerolese Industriale S.p.A. e delle Aziende collegate che collabora alla gestione dei contratti assicurativi con riferimento in particolare:
 - a. All'introduzione di novità legislative in materia assicurativa
 - b. All'individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;
 - c. Alle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione del D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
 - d. Alle problematiche relative alla privacy e riservatezza dei dati personali in connessione al servizio, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
 - e. All'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con la società convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, gestione di impianti, prestazione d'opera sotto forma di collaborazione occasionale o continuativa, etc.), nonché verifica della rispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto.

Art. 4 - Costi Assicurativi e valore presunto dell'appalto

L'ammontare medio dei premi al netto delle imposte, pagati annualmente dalla Società *Acea Pinerolese Industriale S.p.A.* è di € 380.000,00 dei quali € 98.200,00 per polizze RCA. L'incarico oggetto di gara non comporterà alcun onere a carico della Società *Acea Pinerolese Industriale S.p.A.* in quanto, come da consuetudine di mercato, le prestazioni del Broker saranno remunerate tramite provvigione posta a carico delle Compagnie Assicuratrici con le quali verranno stipulati i contratti assicurativi della Società. Il valore presunto dell'appalto calcolato applicando ai suddetti valori le aliquote provvisionali massime indicate al successivo punto 12)- d) e cioè:

- a. l'aliquota del 9% all'importo medio per le polizze RCA (€ 98.200,00) pari ad € 8.838,00 di provvigione annua, per un totale di € 30.933,00 complessivi (valore calcolato sui 3 anni di gestione oltre eventuali mesi 6 di proroga).
- b. l'aliquota del 16% all'importo medio relativo alle altre polizze (€ 282.000,00) pari ad € 45.120,00 di provvigione annua, per un totale di € 157.920,00 complessivi (valore calcolato sui 3 anni di gestione oltre eventuali mesi 6 di proroga).

Il valore complessivo dell'appalto risulta pertanto di euro 188.853,00

Art. 5 – Compensi al broker

I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, resteranno a intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto da ACEA al Broker per le attività previste dal presente capitolato né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

I predetti compensi non potranno mai costituire un onere aggiuntivo, ai sensi dell'art. 1758 c.c. per Acea Pinerolese Industriale S.p.A. anche se, per esigenze commerciali delle compagnie, i contratti dovranno essere appoggiati ad agenzie assicurative locali.

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui Acea non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

Art. 6 – Passaggio di portafoglio

Valgono le regole di cui all'articolo "Passaggi di Portafoglio" dello Statuto 2010 dell'Associazione italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni.

Per le polizze assicurative già stipulate alla data di aggiudicazione definitiva del presente appalto, le provvigioni previste nei relativi contratti con le Compagnie assicuratrici resteranno invariate fino alla scadenza delle polizze stesse.

Art. 7 – Durata del contratto

Il contratto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di efficacia della stipulazione e si intende automaticamente disdettato alla scadenza, senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti.

Alla sua scadenza la Società si riserva la facoltà di prorogare l'incarico per un periodo massimo di mesi sei.

E' fatta salva la facoltà di recesso anticipato di Acea da esercitarsi con un preavviso non inferiore a tre mesi.

Art. 8 – Obblighi del broker

Il Broker si impegna a svolgere l'incarico nell'esclusivo interesse di ACEA, nel rispetto delle indicazioni fornite.

Al Broker è espressamente vietato assumere qualsiasi iniziativa che non sia preventivamente concordata con la Società e stipulare o sottoscrivere atti e/o documenti che possano in qualche modo impegnare ACEA.

4

Tutte le spese relative al contratto, inerenti e consequenziali, nessuna esclusa, e ogni altra imposta o tassa che possa gravare sul servizio assunto in appalto, sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa.

Il Broker per l'intera vigenza contrattuale, assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o cose dai propri dipendenti nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato.

Il Broker dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione depositando ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il Broker è altresì responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare agli organi di Acea competenti.

A garanzia degli impegni assunti il Broker deve:

a) possedere una copertura assicurativa contro i rischi di responsabilità professionale verso terzi dell'impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali. La polizza assicurativa per rischio d'impresa dovrà avere un massimale non inferiore a 5.000.000 di euro a sinistro. Il Broker si impegna a tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.

b) trasmettere ad Acea copia della suddetta polizza assicurativa ogni qualvolta la stessa verrà rinnovata.

c) provvedere ad un versamento annuale obbligatorio al Fondo di Garanzia come previsto dalle disposizioni di legge in materia;

Art. 9 – Obblighi di Acea

ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. si impegna a:

- a. Versare i premi di assicurazione al Broker che provvederà a rilasciare regolare ricevuta e successiva quietanza, emessa dalle Compagnie di Assicurazione
- b. Comunicare tempestivamente al Broker qualsiasi accadimento che:
 - Rappresenti sinistro attivo
 - Comporti variazioni di rischio
- c. Citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- d. Fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

Art. 10 – Diritti di Acea

Restano di esclusiva competenza di Acea:

- a) l'autorizzazione al Broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici
- b) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker
- c) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare
- d) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita Acea
- e) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri
- f) la facoltà di Acea di non avvalersi del servizio offerto dal Broker ogni qualvolta le proposte presentate da quest'ultimo non fossero corrispondenti all'interesse pubblico manifestato dalla medesima società.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza di Acea.

Art. 11 – Pagamento dei premi assicurativi

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati, a partire dalla data di entrata in vigore del contratto, avverrà esclusivamente per tramite del Broker il quale si obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto di Acea, nei termini e nei modi convenuti con la Compagnia stessa.

A seguito del versamento dei premi, il broker è obbligato a rilasciare ad ACEA entro il termine perentorio di 15 giorni (quindici) dal pagamento le ricevute emesse dalle Società di assicurazione, debitamente quietanziate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa entro i termini indicati nelle polizze assicurative e comunque entro cinque giorni dalla relativa riscossione, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Art. 12- Soggetti ammessi alla gara e divieti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall'Italia ex art. 47 del D.Lgs 12.04.2006 ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006. Per i consorzi stabili, i raggruppamenti temporanei di imprese costituiti o da costituire, si applicano tutte le disposizioni previste dal D.Lgs 163/2006 e dal DPR 10 ottobre 2010 n. 207, relative a divieti, limitazioni, preclusioni, formalità ivi previste, nonché le prescrizioni in ordine al possesso dei requisiti di capacità di ordine generale, idoneità professionale, economico – finanziaria, tecnico-organizzativo, tenuto conto del punto 9) del bando

Avvalimento

Ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 dello stesso decreto legislativo, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, allegando la documentazione ivi prevista dall'art. 49. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Art. 13- Condizioni per l'ammissione alla gara

Possono partecipare alla gara i soggetti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. - Requisiti di carattere giuridico e morale:

- Essere iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerente con quella oggetto dell'appalto;
- Essere iscritti al Registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 da almeno un quinquennio;
- Di essere in possesso di polizza assicurativa, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi della Società, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali;
- Non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice Civile con altre imprese che partecipino separatamente alla gara;
- Non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (sia per la società concorrente sia per i legali rappresentanti, gli amministratori e i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, sia per gli amministratori cessati dalla carica nell'ultimo triennio anteriore la data di scadenza del presente disciplinare);

- Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei soggetti disabili a norma della legge 68/1999 e s.m.i. ovvero indicazione dei motivi per cui non si è soggetti all'osservanza delle suddette norme;
- Essere in regola con le norme di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 (piani individuali di emersione);
- Non trovarsi in alcuna delle cause ostative all'ammissione all'appalto previste dalla legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni;
- Rispettare ed applicare integralmente il vigente CCNL per i propri dipendenti, gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori nonché tutte le norme di cui al D.Lvo 81/2008 e s.m.i. e la normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

b. Requisiti di carattere tecnico ed economico

- Aver intermediato, nel triennio 2009/2011, premi assicurativi per un importo non inferiore ad € 5.000.000,00 di cui almeno € 1.000.000,00 riferiti ad Enti Pubblici o Aziende Pubbliche;
- Aver annoverato tra i propri clienti, nel triennio 2009/2011, almeno n. 10 Enti Pubblici o Aziende Pubbliche;
- Possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001;
- Possesso di n. 2 referenze bancarie

In caso di partecipazione in RTI i requisiti di carattere giuridico e morale dovranno essere posseduti da ciascuna Impresa costituente raggruppamento; i requisiti di carattere tecnico ed economico dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la Società Capogruppo dovrà possederli in misura non inferiore al 60%, mentre ciascuna delle mandanti dovrà possederli in misura non inferiore al 20%, fatta eccezione per i requisiti di cui ai punti c),d) che dovranno essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento

Art. 14- Subappalto

Tenuto conto della natura della prestazione oggetto del presente capitolato, l'impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio le prestazioni contrattuali.

Art. 15 – Risoluzione del contratto

Acea è in diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione da inviare a mezzo lettera raccomandata (A/R) con effetto immediato qualora si siano verificati i seguenti casi:

- a. In caso di inadempienze reiterate da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente capitolato;
- b. Frode nell'esecuzione del servizio
- c. Manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio.
- d. Inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale.
- e. Sospensione del servizio da parte del Broker senza giustificato motivo.
- f. Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.
- g. Non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio stesso.

- h. Perdita, da parte del Broker, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, residua in capo al Broker l'obbligo di trasferire agli uffici di riferimento dell'Società i dati in suo possesso relativi alle polizze vigenti e a quelle già scadute.

Art. 16 – Effetti della risoluzione sui contratti assicurativi in essere

L'eventuale risoluzione del contratto stipulato con il Broker aggiudicatario non avrà effetto sui contratti assicurativi stipulati con l'assistenza del Broker, salvo quanto previsto dal successivo comma 2.

Qualora il presente contratto fosse risolto in costanza di contratti assicurativi conclusi con l'assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle Compagnie Assicuratrici che nelle more dell'individuazione di un nuovo Broker dovranno interagire esclusivamente con la Società.

Art. 17 Cauzione definitiva e del rischio d'impresa

Al momento della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve aver costituito una valida cauzione definitiva pari al 10% del valore dell'importo contrattuale, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del DLgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il documento in originale dovrà essere conforme alle prescrizioni dell'art. 107 del DLgs 385/1993, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il documento in originale dovrà essere conforme alle prescrizioni previste dall'art. 113 comma 2 del DLgs 163/2006.

Detta cauzione è richiesta dall'a a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, oltre che del pagamento delle penali e/o risarcimento dei danni derivanti dalla inadempienza delle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'aggiudicatario sarà tenuto a reintegrare la cauzione di cui Acea abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro venti giorni dalla richiesta.

La cauzione cessa di avere effetto alla scadenza del contratto dopo Acea avrà riscontrato la regolare esecuzione di tutti i servizi oggetto d'appalto.

Si applicano le riduzioni e gli aumenti previsti dall'articolo 113, comma 1 del DLgs 163/2006.

A garanzia dei danni subiti da Acea in seguito all'eventuale inadempimento delle prestazioni dovute, il contraente è tenuto a stipulare una garanzia assicurativa secondo le disposizioni di cui all'art. 11 del Regolamento ISVAP 5/2006.

Art. 18 – Legge applicabile e Foro competente

Il contratto d'appalto che sarà stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità ed efficacia del contratto medesimo, qualora non fosse raggiungibile un accordo tra le parti, sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 19 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

Art. 20 – Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato si fa rinvio alla legislazione vigente e, in particolare, agli artt. 1754 e 1765 c.c.

Per accettazione: la ditta partecipante _____

Il Responsabile del Procedimento

MALENGOLI Dott. Roberto